

N. 39158 Repertorio

N. 14676 Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno otto del mese di giugno (8.6.2005).

In Siena, nel mio studio in via Garibaldi n.29.

Davanti a me dottor Paolo Nannini notaio in Siena, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, senza l'assistenza dei testimoni, cui i comparenti fra loro d'accordo e col mio consenso hanno rinunciato,

sono comparsi i signori:

**Marco BAGLIONI** nato a Siena il 6 gennaio 1943 e residente a Siena, strada di Santa Regina n.27, pensionato (BGL MRC 43A06 I726Y);

**Fabio GRASSI APOSTOLICO ORSINI DUCAS** nato a Roma il 26 gennaio 1936 e residente a Lecce, via Sepolcri Messapici n.8, docente universitario (GRS FBA 36A26 H501W);

**Pellegrino Gerardo NICOLOSI** nato ad Agrigento il 21 aprile 1965 e residente a Montalcino, via Mazzini n.60, ricercatore universitario (NCL PLG 65D21 A089G).

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, cittadini italiani, convengono e stipulano quanto appresso.

1) - E' costituita fra i suddetti comparenti una associazione denominata

"ISTITUTO STORICO PER IL PENSIERO LIBERALE INTERNAZIONALE"  
(in sigla: ISPLI)

2) - L'associazione non ha fini di lucro.

3) - L'associazione è retta dalle norme contenute nel codice civile e da quelle contenute nello statuto riportato in calce al presente atto, nonché dalle norme dei regolamenti interni.

4) - La quota associativa e la quota di partecipazione per ciascun associato che entrerà a far parte dell'associazione, saranno fissate, anno per anno, dal presidente e approvate dall'assemblea.

Per il primo anno la quota associativa viene determinata in euro 1.000,00 (mille). Pertanto il patrimonio iniziale dell'associazione ammonta a euro 3.000,00 (tremila).

5) - La rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente dell'associazione.

6) - Per la prima volta viene nominato presidente dell'associazione il signor **Marco Baglioni**, che accetta la carica, dichiarando che, nei propri confronti, non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 dello statuto, per la prima volta viene nominato direttore il professore **Fabio Grassi Apostolico Orsini Ducas**, che accetta la carica, dichiarando che nei propri confronti non sussistono cause di

Registrato a Siena  
il 20.6.2005  
al n. 1361  
con SW 108,00

ineleggibilità e decadenza ai sensi di legge.

7) - Per tutto quanto altro non previsto nel presente atto e nello statuto riportato in calce all'atto medesimo, le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

8) - Spese e imposte del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

#### STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

#### "ISTITUTO STORICO PER IL PENSIERO LIBERALE INTERNAZIONALE"

##### ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione denominata  
**ISTITUTO STORICO PER IL PENSIERO LIBERALE INTERNAZIONALE,**  
(in sigla: ISPLI)  
organizzazione senza scopo di lucro.

##### ARTICOLO 2

L'associazione ha durata illimitata e la sua estinzione è regolata secondo quanto previsto dall'art.27 del codice civile.

##### ARTICOLO 3

L'associazione si propone di:

- effettuare studi, ricerche, seminari e convegni sulle classi dirigenti e sulle istituzioni rappresentative;
- promuovere la conoscenza, di livello post-universitario ed europeo, del pensiero liberale in tutte le sue manifestazioni (letterarie, filosofiche, economiche, giuridiche, artistiche, morali, storiche, politiche e simili) e della storia del movimento liberale, organizzando ricerche, seminari, convegni, mostre, pubblicazioni, spettacoli, e simili;
- predisporre e curare corsi di insegnamento e di formazione professionale di livello superiore e a dimensione nazionale ed europea sul pensiero liberale;
- bandire a livello nazionale ed europeo concorsi per borse di studio, reperendo i fondi (per questo obiettivo e per i precedenti) presso terzi privati e pubblici e utilizzando tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni italiane e dall'Unione Europea;
- coordinare progetti di ricerca di dimensione nazionale in collaborazione con il ministero dei beni culturali e con altre istituzioni toscane e nazionali;
- collaborare con l'università nella organizzazione dei seminari per dottorati e centri di formazione superiore.

Ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, l'associazione potrà acquistare beni immobili, attrezzature tecnologiche, biblioteche ed archivi e quanto necessario per l'attività stessa, in proprietà, affitto, comodato o qualsiasi altra forma. Allo stesso tempo l'associazione potrà collaborare con altri enti e/o istituti senza scopo di lucro, che abbiano finalità analoghe o affini a quelle dell'associazione, prevedendo eventuali concessioni di beni mobili o immobili in affitto, comodato o qualsiasi altra forma.

##### ARTICOLO 4

l'associazione ha sede legale in Siena via degli Orti n.4.  
L'associazione, in considerazione delle sue finalità tese allo studio e riordinamento di archivi storici che hanno la loro collocazione fondamentale in Roma ed in altra località, potrà istituire altre sedi secondarie in Roma ed altre località.

#### PATRIMONIO

##### ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'associazione è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di euro 3.000,00 (tremila);
- b) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari dei soci;
- c) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- f) da eventuali beni immobili acquistati per lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

#### SOCI

##### ARTICOLO 6

Possono essere soci dell'associazione enti e persone fisiche che abbiano le finalità e gli interessi culturali dei promotori.

##### ARTICOLO 7

I soci sono:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

I soci fondatori sono i firmatari dell'atto costitutivo. I soci ordinari sono coloro che, su proposta del presidente, saranno accettati dall'assemblea con voto unanime.

La quota annua obbligatoria per tutti i soci è fissata annualmente dal presidente ed approvata dall'assemblea; ciascun socio in regola con la quota ed iscritto da almeno un anno ha il diritto di voto e può conferire deleghe scritte per farsi rappresentare in assemblea da altro socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di due soci.

##### ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari.

In caso di decesso, dimissioni o esclusione di un socio fondatore, l'assemblea dei soci fondatori può, con voto unanime, sostituirlo. Anche al di fuori dei casi sopra previsti, l'as-

semblea dei soci fondatori, sempre con voto unanime, può ammettere altri soci fondatori, purchè il numero massimo di questi non sia complessivamente superiore a cinque.

Il nuovo socio fondatore assume i poteri e gli obblighi previsti dallo statuto in capo ai soci fondatori.

#### GLI ORGANI

##### ARTICOLO 9

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci fondatori (assemblea);
- il presidente;
- il direttore scientifico;
- il comitato scientifico;
- l'assemblea dei soci ordinari;
- il collegio dei revisori.

##### ARTICOLO 10

L'assemblea dei soci fondatori (assemblea) è l'organo di indirizzo dell'associazione. Essa determina annualmente i programmi culturali dell'associazione e le linee di ricerca.

L'assemblea:

- approva il programma culturale annuale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina il presidente e il direttore scientifico e ne determina l'eventuale compenso;
- decide sulla costituzione di un comitato scientifico e ne nomina i membri;
- nomina, se del caso, un segretario con funzioni organizzative e di tesoreria;
- delibera all'unanimità sull'ingresso dei soci ordinari;
- approva i regolamenti e le modifiche dello statuto;
- decide sulla istituzione del collegio dei revisori e sulla nomina dei medesimi;
- esamina ed approva altro argomento che il presidente intende sottoporle.

L'assemblea, salvo le ipotesi espressamente previste, delibera a maggioranza semplice, con voto doppio del presidente in ipotesi di parità. Deve essere convocata dal presidente almeno una volta l'anno - entro il 30 aprile - per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, e per l'approvazione del bilancio preventivo. In caso di particolari esigenze, il termine suddetto può essere prorogato dal presidente per un periodo comunque non superiore a 2 (due) mesi.

L'assemblea è convocata per lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima della data di convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee totalitarie.

L'assemblea è validamente costituita quando è presente il 51% (cinquantuno per cento) dei soci aventi diritto, anche per delega.

##### ARTICOLO 11

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

E' nominato tra i soci fondatori. Esercita tutti i necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'associazione. In casi di sua assenza o impedimento, è sostituito dal socio fondatore più anziano.

Il presidente:

- convoca e presiede le assemblee;
- provvede, su proposta del direttore scientifico, al conferimento degli incarichi per l'attività di ricerca, di insegnamento e di coordinamento didattico che si svolgono nell'ambito dell'associazione, ivi comprese le attività seminari, i corsi di lezioni, le iniziative di collaborazione con altre istituzioni culturali italiane e straniere, nel rispetto di parametri di spesa coerenti con il bilancio preventivo dell'associazione;
- sovrintende, su proposta del direttore scientifico, a tutte le pubblicazioni promosse dall'associazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e stipula eventuali contratti con personale non dipendente.

Al presidente spetta il rimborso delle spese sostenute a motivo della sua carica e può essergli riconosciuto un compenso annuo in relazione alla sua dedizione e all'andamento finanziario dell'associazione.

Il presidente cessa per revoca da parte dell'assemblea o per dimissioni.

#### ARTICOLO 12

Il direttore scientifico è l'organo di gestione dell'attività culturale. E' nominato fra i soci fondatori ed è membro di diritto del comitato scientifico, ove nominato.

Il direttore scientifico:

- predispone, di concerto con il presidente, il programma culturale annuale dell'associazione;
- provvede alla redazione dei programmi di insegnamento e delle attività formative dell'associazione, anche avvalendosi dell'opera consultiva del comitato scientifico;
- realizza le attività scientifiche, didattiche ed editoriali ad esso conferite;
- adotta le misure necessarie per il buon funzionamento delle attività di studio, di ricerca e formazione che si svolgono nell'ambito dell'associazione;
- sovrintende alla redazione di tutte le pubblicazioni dell'associazione, al riordino ed all'arricchimento della sua biblioteca nonché agli acquisti necessari alla realizzazione di ricerche specifiche promosse dall'associazione;
- coordina le équipes di studiosi (borsisti e ricercatori) invitati dall'associazione a realizzare specifiche ricerche, edizioni critiche, commenti e simili;
- presiede il comitato scientifico, se costituito.

Al direttore scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute a motivo della sua carica e può essergli riconosciuto un compenso annuo in relazione alla sua dedizione e all'anda-

mento finanziario dell'associazione.

Il direttore scientifico cessa per revoca da parte dell'assemblea o per dimissioni.

#### ARTICOLO 13

Il comitato scientifico è organo eventuale di supporto al direttore scientifico. Ha un numero variabile di membri nominati dall'assemblea su proposta del direttore scientifico, il quale nomina il segretario dello stesso comitato.

Potranno essere nominati nel comitato scientifico, anche in momenti temporalmente diversi, studiosi italiani e stranieri, in varie discipline. I membri del comitato scientifico restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, anche in commissioni ristrette.

Il comitato scientifico:

- esprime pareri sulle attività di studio e di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'associazione;
- collabora all'organizzazione degli eventi che verranno svolti dall'associazione;
- assiste il direttore scientifico nella predisposizione dei programmi didattici e nella predisposizione della graduatoria di merito per l'assegnazione di borse di studio o di premi banditi dall'associazione;
- sostiene la pubblicazione dei lavori di studio e di ricerca che concludono specifiche ricerche svolte nell'ambito dell'associazione;
- contribuisce allo sviluppo dei rapporti con la comunità scientifica internazionale in relazione alle diverse attività istituzionali;
- propone eventualmente le iniziative necessarie al sostegno ed all'allargamento degli obiettivi e delle attività dell'associazione, in coerenza con i fini e gli scopi statutari.

#### ARTICOLO 14

L'assemblea dei soci ordinari è composta esclusivamente dai soci ordinari dell'associazione. E' convocata, e presieduta, dal presidente dell'associazione almeno una volta l'anno e comunque anteriormente alla definizione del programma culturale annuale dell'associazione.

L'assemblea dei soci ordinari svolge funzioni propositive e consultive in ordine all'attività culturale dell'associazione, con particolare attenzione alle proposte di istituzioni di borse di studio e premi per giovani studiosi.

L'assemblea dei soci ordinari:

- esprime proposte al presidente, ai fini della definizione del programma culturale annuale dell'associazione;
- propone al presidente nuove linee di ricerca e programmi in un'ottica pluriennale;
- propone al presidente le tematiche in relazione alle quali istituire borse di studio e premi di ricerca.

#### ARTICOLO 15

Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### IL BILANCIO

#### ARTICOLO 16.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni precedenti all'assemblea dei soci di cui all'art.7.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione del collegio dei revisori (ove presente).

#### SCIoglimento

#### ARTICOLO 17

L'associazione si scioglie nelle ipotesi previste dall'art.27 del codice civile.

Sullo scioglimento delibera l'assemblea che provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Con la medesima delibera l'assemblea dovrà indicare la destinazione dei beni che residueranno ad altro ente e/o istituto senza scopo di lucro, che abbia finalità analoghe o affini a quelle dell'associazione.

In mancanza di ciò, i beni saranno devoluti ai sensi di legge.

Il presente atto, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte minima a mano da me notaio in quattro fogli, dei quali sono occupate pagine quattordici fin qui, è stato da me letto ai comparenti i quali, da me interpellati, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono.

F/to - Marco Baglioni - Fabio Grassi Apostolico Orsini Ducas  
- Pellegrino Gerardo Nicolosi - Paolo Nannini notaio

=====

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge, composta di 2 fogli, che si rilascia *all'associazione*

*per uso fiscale*  
Stena 15 FEB. 2006

